

Ordinanza del DATEC sulle ipotesi di pericolo e le misure di sicurezza per impianti nucleari e materiali nucleari

del ...

Progetto

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni,

visto l'articolo 9 capoverso 3 dell'Ordinanza sull'energia nucleare del 10 dicembre 2004¹,

ordina:

Sezione 1: Oggetto e obiettivi di protezione

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza stabilisce i principi per le ipotesi di pericolo e per le esigenze edilizie, tecniche, organizzative e amministrative delle misure di sicurezza allo scopo di raggiungere gli obiettivi di sicurezza.

Art. 2 Obiettivi di protezione

¹ Gli obiettivi di protezione sono:

- a. la protezione degli impianti nucleari dal sabotaggio;
- b. la protezione dei materiali nucleari dal furto e dal sabotaggio;
- c. evitare ripercussioni radiologiche nel caso di un intervento non autorizzato.

² Il titolare di una licenza d'esercizio per un impianto nucleare o di un'autorizzazione per il trasporto di materiali nucleari deve dimostrare che, tramite le misure di sicurezza adottate, gli obiettivi di sicurezza sono rispettati.

Sezione 2: Ipotesi di pericolo

Art. 3 Ipotesi di pericolo

¹ Le ipotesi di pericolo servono quale base e misura per la sicurezza degli impianti nucleari e dei materiali nucleari.

² Le ipotesi di pericolo si riferiscono in particolare a:

- a. il terrorismo mondiale e l'estremismo violento;
- b. la situazione di minaccia specifica per la Svizzera;

RS

¹ RS 732.11

- c. il potenziale di pericolo degli oggetti da proteggere;
- d. lo stato della tecnica di attacco;
- e. il possibile comportamento dell'autore del reato.

³ L'Ufficio federale dell'energia è chiamato a regolare in una direttiva classificata le ipotesi di pericolo determinanti, tenendo conto delle categorie dei materiali nucleari e delle ripercussioni radiologiche.

Sezione 3: Misure di sicurezza

Art. 4 Misure di sicurezza

¹ Le misure di sicurezza hanno principalmente lo scopo di:

- a. tenere lontano i potenziali autori di atti illeciti contro materiali nucleari o impianti nucleari;
- b. assicurare l'accesso controllato di persone e veicoli all'impianto nucleare;
- c. controllare il flusso di materiale da e per le zone di sicurezza;
- d. intercettare e impedire l'accesso ai non addetti nelle zone di sicurezza;
- e. creare buone condizioni per l'intervento della polizia.

Art. 5 Misure di sicurezza edilizie e tecniche

¹ Per le misure di sicurezza edilizie valgono i requisiti secondo l'allegato 2 dell'Ordinanza sull'energia nucleare del 10 dicembre 2004².

² Le misure tecniche di sicurezza comprendono in particolare i sistemi di intercettazione, di comunicazione e di controllo dell'accesso.

³ L'UFE è incaricato di regolare gli altri dettagli in una direttiva classificata.

Art. 6 Misure di sicurezza organizzative e amministrative

¹ Le misure di sicurezza organizzative e amministrative comprendono in particolare:

- a. l'organizzazione della sicurezza;
- b. le disposizioni concernenti i controlli del traffico di persone, veicoli e materiali da e per l'impianto;
- c. gli accordi con la polizia.

² L'UFE è incaricato di regolare gli altri dettagli in una direttiva classificata.

Art. 7 Rispetto delle misure di sicurezza

Il titolare di una licenza d'esercizio per un impianto nucleare o di un'autorizzazione per il trasporto di materiali nucleari deve dimostrare che le misure di sicurezza vengono rispettate.

² RS 732.11

Sezione 4: Collaborazione tra gli uffici federali

Art. 8 Servizi d'informazione

¹ I servizi d'informazione svizzeri mettono a disposizione dell'Ufficio federale i dati di base per allestire le ipotesi di pericolo.

² Informano regolarmente l'Ufficio federale sulla situazione di pericolo. Informano prontamente l'Ufficio federale nel caso di cambiamenti importanti e improvvisi della situazione di pericolo.

³ L'UFE regola in un accordo ufficiale la collaborazione e lo scambio di informazioni con i servizi d'informazione.

Art. 9 Centrale nazionale d'allarme

L'UFE regola in un accordo ufficiale la collaborazione e lo scambio di informazioni con la Centrale nazionale d'allarme, in particolare per quanto concerne il trasporto di materiali nucleari.

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 10

La presente ordinanza entra in vigore il

....

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comuni-
cazioni

Moritz Leuenberger